

NORME DI ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO IN REGIME DI TEMPO PARZIALE

Norme deliberate dal Senato Accademico con delibera n° 224 del 4/6/2014, integrate con delibera n° 358 del 16/06/2015.

Art.1 - **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme contenute nel presente regolamento sono applicabili solo agli studenti che intendano immatricolarsi ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale, con esclusione dei corsi di studio a programmazione nazionale o locale. **Dall'A.A.2015/2016** *“La modalità di iscrizione in regime di part time, introdotta a partire dall'a.a. 2014/2015, e riservata agli immatricolati ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso libero viene estesa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo”*, delibera S.A. 358 del 16/06/2015 .

Art.2 – **STATUS DI STUDENTE PART TIME**

L'attribuzione dello status di “studente part time” può essere richiesta da ogni studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, abbia necessità di vedersi attribuire un piano di studio articolato in un numero di anni superiore alla durata normale dei corsi di studio. Tale status si acquisisce per un periodo minimo di due anni accademici consecutivi e può essere ottenuto per un periodo massimo pari al doppio della durata normale del corso di studio. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente in regime di studio a tempo parziale è pari di norma a 30 CFU e non può in ogni caso superare i 60 CFU nel biennio.

Art. 3 – **CONDIZIONI PER LA RICHIESTA DELLO STATUS DI STUDENTE PART TIME**

L'attribuzione dello status di studente part time può essere richiesta al momento dell'immatricolazione **o dell'iscrizione ad anno successivo**, entro i termini ordinari fissati annualmente dal Senato Accademico. La qualifica di studente part time viene mantenuta fino al conseguimento del titolo, salvo eventuale rinuncia.

Art. 4 – **PIANO DEGLI STUDI**

Ciascuna struttura didattica disciplina la presentazione dei piani di studio da parte degli studenti che optano per il regime di studio a tempo parziale individuando un piano di studi statutario che verrà offerto secondo il calendario già previsto per gli studenti full time. Il numero massimo di crediti acquisibile nel biennio in regime di studio a tempo parziale è pari a 60.

Art.5 – **TASSE E CONTRIBUTI E BENEFICI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO**

Allo studente a tempo parziale si applica una **riduzione del 50%** sull'ammontare dei contributi e della tassa d'iscrizione (delibera CdA 30/05/2016). La riduzione di cui sopra non è applicabile sulla tassa di iscrizione, sulla tassa regionale per il diritto allo studio e sull'imposta di bollo.

Lo studente part time è escluso dai benefici erogati direttamente dall'Ateneo (benefici di esonero dalle tasse e contributi, borse di studio, collaborazioni studentesche, assegni di tutorato etc.)